

OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 149 d.d. 18.11.2020

Premesso che:

in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le Elezioni Amministrative per il rinnovo degli organi comunali.

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Trentino Alto Adige in data 11.08.2015 supplemento n.2 ed entrata in vigore il 12.08.2015 prevede all'art. 121 comma 4 che le amministrazioni comunali procedano alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'art. 9 della citata legge entro due mesi dall'entrata in vigore.

Nel disciplinare la composizione della CEC, il sopracitato art. 9 dispone che:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20.08.1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 01.07.2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

Dato atto che l'articolo 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale dispone che la Commissione Edilizia è composta da 5 membri compreso il Presidente (Sindaco o l'Assessore competente in materia di edilizia e urbanistica se delegato) ed è nominata dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 139 d.d. 14.10.2020 si è proceduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina della Commissione Edilizia comunale e che detto avviso è stato pubblicato per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Canazei (dal 19.10.2020 al 30.10.2020).

Rilevato che durante il periodo di pubblicazione entro la data del 30.10.2020 sono pervenute nr. 10 candidature presentate da:

- ing. Nicolò Tonini domanda pervenuta in data 20.10.2020 prot. 6718
- arch. Alberto Salmi domanda pervenuta in data 26.10.2020 prot. 6837
- arch. Aldo Tomaselli domanda pervenuta in data 26.10.2020 prot. 6847
- arch. Francesca Volpetti domanda pervenuta in data 27.10.2020 prot. 6917
- arch. Luigi Morandini domanda pervenuta in data 28.10.2020 prot. 6980
- arch. Marco Giovanazzi domanda pervenuta in data 28.10.2020 prot. 6984
- ing. Alessandro Lettieri domanda pervenuta in data 29.10.2020 prot. 7019
- geom. Lorenzo Costa domanda pervenuta in data 30.10.2020 prot. 7070

- geom. Alessia Deflorian domanda pervenuta in data 30.10.2020 prot. 7071
- arch. Enzo Sorperra domanda pervenuta in data 30.10.2020 prot. 7072

Rilevato che ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento edilizio comunale è necessario procedere a nominare tre componenti CEC e segnatamente un architetto, un ingegnere e un geometra o perito industriale.

Dato atto peraltro che l'art. 1 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dispone che "Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi".

Viste le candidature ed i curriculum presentati si ritiene di nominare a membri tecnici della Commissione edilizia:

- arch. Francesca Volpetti
- ing. Nicolò Tonini
- geom. Lorenzo Costa

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, al fine di ricostituire il predetto organo consultivo e renderlo operativo sin da subito.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di nominare la Commissione Edilizia Comunale, ai sensi dell'art. 9 della Legge provinciale 04.08.2015 n. 15 e in adempimento all'art. 11 del Regolamento Edilizio comunale, modificato con delibera consiliare n. 22 d.d. 30.06.2010, come segue:

- Presidente:

Sindaco pro tempore del Comune di Canazei o Assessore da lui delegato

- Componenti di diritto:

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo sostituto (senza diritto di voto);
- il Comandante pro tempore dei Vigili del Fuoco di Canazei;

- Componenti ordinari:

- arch. Francesca Volpetti
- ing. Nicolò Tonini
- geom. Lorenzo Costa

2. Di dare atto che i membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e possono essere riconfermati.
3. Di comunicare la nomina ad ognuno dei membri menzionati e al responsabile dell'Ufficio Tecnico, affinché abbiano piena conoscenza di quanto determinato dalla Giunta comunale richiamando gli stessi al rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 L.P. 9/2015 e

s.m.;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
5. Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (*)
 - c) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 (*).

(*)I ricorsi b e c sono alternativi.